

REGOLAMENTO (CEE) N. 1744/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione

delle carcasse di suino⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato per il periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1992 a 1 897 ecu per tonnellata.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria U;
- b) carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell' 11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽⁵⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.